

ripetizione, a favore della s.r.l., di tutte le somme che, in esecuzione della sentenza appellata n. 1860/2018 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Laura Tomasi, la s.r.l. ha già pagato a favore del lavoratore appellato medesimo;

4. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il licenziamento per cui è causa sia qualificato come illegittimo, condannare la s.r.l., per le ragioni di cui in atti, al pagamento di quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 23/2015.

5. in via subordinata e condizionata: per l'effetto, condannare il sig. alla ripetizione, a favore della s.r.l., di tutte le somme in eccesso rispetto a quanto previsto dall'art. 3, co. 1, del d.lgs. n. 23/2015 che, in esecuzione della sentenza appellata n. 1860/2018 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, G.L. dott.ssa Laura Tomasi, la s.r.l. ha già pagato a favore del lavoratore appellato medesimo;

6. in ogni caso: condannare il sig. al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio, il tutto oltre interessi IVA e CPA come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

si fa istanza ex 210 c.p.c. affinché il sig. , ovvero gli enti competenti, esibiscano in giudizio documentazione attestante quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione.

Si richiamano integralmente le istanze istruttorie formulate nel primo grado di giudizio.

Salvis iuribus!

Conclusioni per

come da memoria di costituzione depositata in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con sentenza 1860/18 il giudice del lavoro del tribunale di Milano (dott.ssa Tomasi) accertava la non ricorrenza degli estremi della giusta causa del licenziamento intimato a il 6.4.17, dichiarava risolto il rapporto di lavoro intercorso tra le parti e condannava srl al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto oltre interessi e rivalutazione e spese di lite.

Con lettera del 16.3.17 a veniva contestato che "1) nella notte del 26.2.17 (quindi nel periodo coperto dalla malattia) almeno dall'una circa fino alle quattro di mattina circa si trovava in una discoteca a ballare. 2) nel pomeriggio del 15.3.17 verso le ore 16.00 Ella si trovava in un negozio di calzoleria sito in in via all'interno del quale non vi erano addetti di vendita. Abbiamo appurato che Ella risulta titolare dell'impresa individuale " ". Infine, considerato che i certificati di malattia coprono la sua assenza fino al 15 marzo Ella in data odierna risulta assente ingiustificato".

Con successiva lettera del 6.4.17 , le cui giustificazioni non erano accolte dalla società, veniva licenziato per giusta causa.

Il giudice, ritenuto che l'erronea introduzione dell'impugnativa di licenziamento con il rito di cui alla L. 92/2012 invece che con l'ordinario rito ex art. 414 cpc pur sfociando in una pronuncia di inammissibilità era idonea a impedire la decadenza dall'impugnativa giudiziale di cui all'art. 32 L. 183/2010 e respinta l'eccezione di genericità della contestazione disciplinare sollevata dal lavoratore, osservava nel merito che solo il primo addebito poteva ritenersi di rilevanza disciplinare avendo con il suo comportamento messo in

fuori dall'orario di reperibilità e fuori dall'orario di lavoro posto che aveva presso la società appellante un orario part time orizzontale, si trovava all'interno del negozio di calzoleria, sito sotto casa sua e di cui era titolare, da solo, seduto dietro al bancone. In tal senso ha deposto il teste (indicato dalla società) il quale ha chiarito altresì che nel negozio non vi erano altre persone.

Questa permanenza nel negozio, in assenza di ulteriori circostanze, non può essere ritenuta idonea né a dimostrare una fraudolenta simulazione dello stato di malattia né a pregiudicare la guarigione di che, affetto da lombosciatalgia, non veniva visto fare alcun tipo di sforzo né piegarsi o sollevare pesi. Né è ravvisabile alcun nesso causale tra la presenza di in negozio il giorno 15.3 e la prosecuzione della malattia sino al giorno 17.3 considerati gli ordinari tempi di guarigione di tale patologia.

Ne consegue pertanto che la condotta addebitata non possa assumere alcuna valenza disciplinare.

Analoga valutazione deve essere formulata in ordine al terzo addebito atteso che provvedeva a trasmettere, seppur in ritardo rispetto alla tempistica prevista dal CCNL di settore, il certificato medico datato 16.3.17 atto a giustificare la sua assenza in tale giornata. L'assenza non può pertanto essere ritenuta ingiustificata e nessun rilievo ha il fatto che detto certificato sia stato trasmesso in data successiva alla contestazione.

Per quanto attiene alla censura mossa alla sentenza in ordine a giudizio di non proporzionalità espresso dal tribunale, il collegio osserva che già il venir meno di due addebiti su tre comporta una netta riduzione della gravità delle condotte attribuite al lavoratore.

Ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento con specifico riferimento al requisito della proporzionalità della sanzione occorre accertare in concreto se - in relazione alla qualità del singolo rapporto intercorso tra le parti, alla posizione che in esso abbia avuto il prestatore d'opera e, quindi, alla qualità e al grado del particolare vincolo di fiducia che quel rapporto comportava - la specifica mancanza commessa dal dipendente, considerata e valutata non solo nel suo contenuto obiettivo, ma anche nella sua portata soggettiva, risulti obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo irreparabile la fiducia del datore di lavoro.

Nel caso in esame il permanere di una sola delle condotte addebitate, per quanto integrante certamente una violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, non pare idonea a comportare una lesione definitiva del rapporto fiduciario raffrontata ai fatti, ben più gravi, che le parti sociali hanno collegato, seppur solo in via esemplificativa, alla sanzione del recesso per giusta causa.

Va tenuto conto che si è trattato di un singolo episodio, durato poche ore, caratterizzato più da superficialità, imprudenza o negligenza che da una volontà dolosa.

A ciò va aggiunto che non aveva precedenti disciplinari specifici.

Va infine respinto l'ultimo motivo di appello in ordine alle conseguenze applicabili al licenziamento ritenuto illegittimo a fronte dello specifico impegno assunto dalla società con le OO.SS. al momento del passaggio dei lavoratori dal precedente appaltatore. In quel contesto invero srl accettava di applicare ai lavoratori assunti la disciplina in tema di licenziamento previgente al D. Lgs 23/2015, disciplina quindi prevista dall'art. 18 St. Lav. come modificato dalla L. 92/2012.

Alla luce di quanto esposto l'appello va respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatari, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di

Città di Torino - Direzione Provinciale del Lavoro - Ufficio Provinciale di Mediazione e Conciliazione - Via Cavour, 10 - 10121 Torino - Tel. 011/26421 - Fax 011/26422 - Email: info@torino.lavoro.gov.it



cui al DM. 55/14.

L'appellante è altresì tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228

P.Q.M.

Respinge l'appello contro la sentenza 1860/18 del giudice del lavoro del tribunale di Milano; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00 oltre accessori e spese generali con distrazione a favore dei procuratori antistatari; dichiara l'appellante tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

MILANO 21.11.18

PRESIDENTE
LAURA TROGNI

GIUDICE EST.
CARLA BIANCHINI

Eliminato Per: TROGNI LAURA Emesso Per: DRACETROGNI CARLA Emisore: CARLA BIANCHINI